



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 ed, in particolare, l'art. 53-ter (inserito dall'art. 8 co. 1, decreto-legge 31.08.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.10.2016, n. 197), istitutivo dell'ufficio per il processo amministrativo;

Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 12 aprile e del 5 maggio 2017;

Vista la delibera del C.P.G.A. n. 96 del 15 dicembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato (dPCS) in data 29 gennaio 2018, n. 9, recante il "*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa*" (G.U. 16 marzo 2018, n. 63), che all'art. 28 ha istituito l'ufficio per il processo amministrativo presso ogni sezione giurisdizionale del plesso Consiglio di Stato - Tribunali Amministrativi Regionali e sezioni staccate;

Viste le "*linee guida per l'avvio dell'ufficio del processo*" approvate dal C.P.G.A. nella seduta del 15 marzo 2018;

Ritenuto necessario indicare le linee fondamentali per l'organizzazione dell'ufficio per il processo, da attivare presso la sezione staccata del T.A.R. del Lazio

DECRETA

Art. 1

E' attivata presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, la struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo amministrativo", da articolare tenendo conto del numero effettivo di magistrati in servizio, nonché del personale di segreteria di area funzionale III ad esso assegnabile e di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.



Art. 2

Il Segretario Generale della sezione staccata adotta le misure di gestione del personale di segreteria, coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio (o del giudice da questi eventualmente delegato con apposito atto), il quale assegna i tirocinanti ai magistrati ed esercita il coordinamento e il controllo della struttura organizzativa di cui al precedente art. 1.

Art. 3

L'ufficio per il processo amministrativo svolge i seguenti compiti:

- a) elencazione - per ciascun anno solare - dei nuovi ricorsi presentati per ogni singola materia, con precisazione della sussistenza, o meno, di istanza cautelare;
- b) elencazione delle pendenze (ricorsi presentati negli anni precedenti e non ancora fissati), con disamina delle relative istanze di prelievo ove presenti e predisposizione di eventuali ruoli aggiunti;
- c) collaborazione col Presidente per l'organizzazione di udienze tematiche o per cause seriali;
- d) determinazione su base trimestrale - da parte del Presidente o di un magistrato dal medesimo delegato - delle assegnazioni dei tirocinanti a singoli magistrati per le udienze della sezione;
- e) compilazione da parte di ciascun tirocinante di una scheda - predisposta dal Presidente o dal magistrato dal medesimo delegato - per i fascicoli di causa assegnati, con rilevazione dei dati preliminari di ammissibilità, elencazione riassuntiva delle censure e indicazione di precedenti specifici, con proposta finale di accoglimento o rigetto, nonché, per le questioni più significative, con predisposizione di una bozza di sentenza, da sottoporre al Presidente del Collegio o al magistrato delegato dopo la camera di consiglio, per successivo confronto con la sentenza pubblicata, a fini formativi;
- f) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- g) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del servizio per l'informatica, anche su richiesta del Presidente o suo delegato;
- h) preparazione di report di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
- i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile allo smaltimento dell'arretrato.



Art. 4

Il Segretario Generale ed il responsabile dell'ufficio informatico della sezione staccata del T.A.R. del Lazio, in raccordo con il servizio centrale per l'informatica, forniscono al personale dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti la pertinente dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione ed assicurano la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

Art. 5

Il magistrato coordinatore dell'ufficio per il processo può compatibilmente con le disponibilità strutturali del Tribunale e con la collaborazione dell'ufficio studi, organizzare sedute pomeridiane di approfondimento di pronunce del giudice amministrativo o di altre Corti, nazionali e comunitarie, ovvero di temi di dottrina rilevanti per l'attività giurisdizionale. Tali sedute saranno aperte alla partecipazione di magistrati, rappresentanti del Foro, tirocinanti e funzionari amministrativi addetti allo stesso ufficio per il processo, con interventi anche di magistrati ordinari o contabili per le questioni di rispettiva competenza.

Art. 6

In fase di prima organizzazione l'ufficio per il processo è coordinato dal Presidente, con singole funzioni delegabili, tramite ulteriore decreto, ad altri magistrati della sezione stessa per eventuali esigenze emerse; al medesimo ufficio sono assegnati - principalmente per i compiti, di cui al precedente art. 3, punti a), b), c) - i funzionari di area funzionale III in servizio presso la sezione.

Art. 7

Il Presidente predisporrà con cadenza annuale un rapporto informativo, al fine di illustrare i risultati raggiunti e le eventuali ulteriori esigenze emerse; tale rapporto sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa a cura del Presidente del T.A.R. In sede di prima applicazione, l'adempimento di cui al presente articolo sarà effettuato a dodici mesi di distanza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

IL PRESIDENTE
(Antonio Vinciguerra)